



**REGIONE
PUGLIA**

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

1) Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 1997, i signori P. P. e M. A., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul (all'epoca) minore P. M., convenivano dinanzi al Tribunale di Lecce la AUSL LE/1 al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dal figlio P. M. a causa di errore medico imputabile agli operatori sanitari dell'Ospedale "S. Caterina Novella" di Galatina (LE), in data 25 febbraio 1994.

2) Nel corso del giudizio, a seguito delle richieste di chiamata in causa e della relativa autorizzazione, si erano costituite la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria USL LE/7, la Compagnia di Assicurazioni Assitalia S.p.A., mentre veniva estromessa la AUSL LE/1 per difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso.

3) Nelle more dello svolgimento del giudizio, in data 12 novembre 2002, la Compagnia di Assicurazioni Assitalia S.p.A., in forza di polizza assicurativa vigente al momento del sinistro, ha liquidato agli attori le somme di € 154.937,00 per il danno subito *jure proprio*, e di € 619.748,00 per il danno subito dal figlio, all'epoca minore, P. M..

4) In tale circostanza, i coniugi P. - M. sottoscrivevano quietanza liberatoria, dichiarando di *"accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro ... non avendo più nulla da pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni azione penale e civile"*.

5) Liquidati i predetti importi, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/7 chiedevano che il Giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere, in quanto la Compagnia di Assicurazioni aveva provveduto, a titolo di transazione, al pagamento di quanto dovuto, gli attori avevano espressamente dichiarato di rinunciare ad ogni altra azione legale, e le altre parti avevano dichiarato di voler profittare della transazione intervenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1304 c.c. Precise le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

6) Con sentenza n. 2021 depositata in data 18 settembre 2012, il Tribunale di Lecce, disattendendo le richieste formulate dalla Regione Puglia, accertava e dichiarava il diritto al risarcimento del danno nella misura di € 643.265,23 per il minore P. M., e di € 122.532,00 per ciascuno dei genitori, nonché di € 50.000,00 per spese mediche, oltre rivalutazione, interessi, spese e competenze del giudizio. Per l'effetto, il Giudice condannava la Regione Puglia, in solido con la Gestione Liquidatoria della USL LE/7, alla corresponsione delle somme così come indicate in sentenza, decurtate delle somme già corrisposte da parte della Compagnia di Assicurazione, valutate a titolo di acconto su quanto effettivamente dovuto.

7) Con atto di appello notificato in data 14 giugno 2013, l'Avvocatura Regionale ha chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza di primo

grado, e, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata. Con ordinanza del 25 novembre 2013, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'inibitoria sul presupposto che, *prima facie*, non vi fossero gli estremi del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* tali da giustificare la sospensione dell'efficacia della pronuncia del giudice.

8) Con atto di precetto notificato in data 12 maggio 2014, cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 8 agosto 2014, i coniugi P. – M. hanno dato avvio alla procedura esecutiva. Sono quindi state pignorate somme, presso il Tesoriere della Gestione Liquidatoria USL LE/7, fino a concorrenza di € 3.182.221,065, a fronte di un credito a base di precetto di € 2.121.480,71.

9) A seguito di tale pignoramento, la Regione Puglia ha proposto opposizione all'esecuzione, sollevando, in particolar modo, l'eccezione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e, dunque, al *quantum debeatur*. L'ente ha chiesto il rigetto delle avverse pretese e, in via gradata e subordinata, che fosse disposta CTU per la esatta determinazione e quantificazione delle somme da liquidare ai danneggiati.

10) La controversia è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, con udienza per la assegnazione delle somme fissata per la data del 18 aprile 2016.

11) Nelle more del giudizio di esecuzione, e in attesa del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, l'Avvocatura Regionale e la Sezione GFS hanno intrapreso, in accordo con il legale delle Gestioni liquidatorie nonché con il legale dei coniugi P. – M. e del figlio P. M. un processo di mediazione delle opposte pretese, teso alla definizione bonaria della controversia.

12) Con nota prot. AOO_024/2085 del 11 febbraio 2015, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Sezione GFS copia delle comunicazioni intervenute con il legale dei coniugi P. – M., volte ad addivenire ad una ipotesi transattiva. Successivamente, dapprima con la nota AOO_168/000244 del 3 marzo 2015 e poi con la nota AOO_168/000443 del 4 maggio 2015, la Sezione GFS ha valutato positivamente, sotto il profilo economico, la possibilità di bonaria composizione della controversia, demandando ogni valutazione di carattere prettamente giuridico e legale all'Avvocatura Regionale, e chiedendo pertanto contestualmente la redazione di un parere sulla questione.

13) Con parere trasmesso con nota AOO_024/6019 del 27 aprile 2015, ed integrato con nota AOO_024/7817 del 29 maggio 2015, l'avvocato incaricato ha espresso parere favorevole alla transazione in quanto questa *"costituirebbe, nell'immediato, una soluzione conveniente"* e che comunque l'Avvocatura *"ritiene che ci siano margini limitati per continuare a coltivare il giudizio di impugnazione"*.

14) A seguito di accordi intercorsi con le parti in causa, la Sezione GFS, d'intesa con l'Avvocatura Regionale, ha pertanto predisposto uno schema di atto di transazione, manifestando la definitiva disponibilità a chiudere bonariamente la controversia per € 900.000,00, comprensivi delle spese e competenze legali avanzate dal legale dei coniugi danneggiati, avv. R. R. ■

15) Tale accordo è stato sottoposto ,per l'acquisizione del parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett.c) della L.R. 18/2016 all'Avvocato Coordinatore, che, con nota AOO_024/PROT/04/03/2016/003139, ha

specificato che "fermo restando che ogni ulteriore valutazione circa la congruità e convenienza della transazione compete al Dirigente amministrativo, con la presente si esprime parere favorevole nei termini indicati nella bozza di proposta di deliberazione GR allegata".

16) La proposta, quindi, sottoposta all'attenzione di tutte le parti, è stata accolta sotto il profilo economico, e contestualmente le parti in causa hanno manifestato la volontà alla rinuncia di ogni successiva azione civile e/o penale relativa ai fatti per i quali viene sottoscritto l'accordo transattivo.

Tanto premesso, attesa la complessità della questione così come prospettata, nonché l'elevata alea connessa al giudizio di merito in corso, oltretutto l'eccessiva onerosità del procrastinarsi del pagamento, connesso alla rivalutazione delle somme che, di fatto, hanno reso spropositato l'ammontare delle somme da liquidarsi in favore dei danneggiati, si ritiene opportuno definire la controversia in questione nei termini sopra esposti.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), legge regionale 18/06

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione GFS e dall'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione regionale, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

Tutto ciò premesso e considerato, non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 118/11 relativo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, si propone di approvare l'atto di transazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 900.000,00, è coperta mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" 1.10.01.01. e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programmata Titolo 1 capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" 1.3.2.99 - Codice UE 08,

All'impegno e alla liquidazione dell'importo di € 900.000,00, da corrispondersi in favore dei coniugi P. P. e M. A. nonché del figlio P. M. si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi a

cura del Dirigente della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, imputando la predetta somma al Cap. 1318 del Bilancio di Previsione per l'e. f. 2016

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7 del 1997, e della DGR n. 3261 del 28 luglio 1998.

L A G I U N T A

Udita e fatta propria la relazione del Presidente proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, dal Dirigente della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti

A voti unanimi espressi dai presenti;

D E L I B E R A

di prendere atto di quanto sopra riportato;

- di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della L.R. 18 del 2006 nonché dell'avv. Interno difensore dell'Amministrazione Regionale, a transazione con i sigg.ri P. P., M. A. e P. M., secondo i patti e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;

- di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte integrante;

- di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;

- di incaricare la Sezione GFS di notificare il presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza;

- di incaricare il Dirigente della Sezione GFS, ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, ad adottare l'atto di impegno di spesa di € 900.000,00 autorizzata con il presente provvedimento, come indicata nella sezione Copertura Finanziaria, ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio GREF (Benedetto Giovanni Pacifico)

Il Dirigente della Sezione GFS (Caterina Maria Angiolillo)

L'Avvocato incaricato (Maria Rosaria Avagliano)

L'Avvocato Coordinatore (Rossana Lanza)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti (Giovanni Gorgoni)

Il Presidente della Regione Puglia (Michele Emiliano)
